



52086-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Domenico GALLO

Dott. Geppino RAGO

Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI

Dott. Vittorio PAZIENZA

Dott. Fabio DI PISA

Presidente

Consigliere

Rel. Consigliere

Consigliere

Consigliere

PUBBLICA UDIENZA
DEL 30.10.2018

SENTENZA
N. SEZ. 3019

REGISTRO GENERALE
N. 30134/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

FG nato il X 1958 a MERI'

FF nato il X 1977 a TORRE ANNUNZIATA

avverso la sentenza del 21/06/2018 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca ZACCO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito il difensore avv. Angela PALMISANO, in sostituzione dell'avv. Francesco VIVIANI, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/6/2018, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del 5/10/2016 con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato GF e FF alla pena, condizionalmente

sospesa, di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa ciascuno per il reato di tentata truffa continuata in concorso.

Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, i due imputati avevano cercato di ottenere il pagamento di una somma da parte di tre diversi automobilisti, simulando che gli stessi avessero urtato l'autovettura di FF , danneggiandone lo specchietto retrovisore.

2. Propongono ricorso con un unico atto GF e FF , a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.

2.1. Violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, comma 1 lett. c), e 179 cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello rinviato l'udienza del 21/6/2018, pur avendo il difensore trasmesso il giorno precedente un certificato medico attestante il proprio assoluto impedimento a comparire per motivi di salute.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 468 cod. proc. pen, in quanto la Corte, in violazione del diritto di difesa e del divieto di richiedere l'ammissione di testi a sorpresa, ha disposto ai sensi dell'art. 507 c.p.p. l'esame di due Carabinieri che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto indicare nella propria lista.

2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello si è limitata a confermare la decisione sentenza di primo grado, quando "le prove assunte non sono assolutamente univoche", diversamente da quanto riportato nella sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

2. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'assoluto impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, conseguente ad una patologia, deve risolversi in una situazione tale da impedire all'interessato di partecipare all'udienza se non a prezzo di un grave rischio per la propria salute, potendo fare il giudice ricorso, per la valutazione di tali requisiti, anche a nozioni di comune esperienza, indipendentemente da una verifica medico-fiscale (Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014, dep. 2015, Margherita, Rv. 262846; Sez. 4, n. 7979 del 28/01/2014, Basile, Rv. 259287; Sez. 5, n. 44845 del 24/09/2013, Hrvic, Rv. 257133; Sez. 6, n. 4284 del 10/01/2013, G., Rv. 254896).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno di recente ribadito che per un verso, ai fini del differimento dell'udienza, è riservato al giudice di merito l'apprezzamento circa la serietà, l'imprevedibilità e l'attualità del dedotto impedimento, ma che per altro verso «la relativa valutazione deve essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta» (Sez. U., n. 41432 del 21/07/2016, Nifo Sarrapochiello, Rv. 267747, in motivazione).

3. Nel caso in esame il certificato medico in data 20/6/2018, inviato dal difensore lo stesso giorno, attestava che l'avv. FV risultava affetto da "riacutizzazione di bronchite cronica e febbre", necessitava di "riposo a letto fino al 21/06/2018"; a giudizio del medico, il paziente non era trasportabile.

La Corte territoriale, con l'ordinanza del 21/6/2018, ha osservato che "la riacutizzazione non appare giustificata e che il legittimo impedimento non appare di salute poiché non viene indicato il grado febbrile connesso alla riacutizzazione della bronchite cronica, per cui appare poco giustificata la valutazione di non trasportabilità perché non motivata".

Ritiene il Collegio che detta motivazione, con la quale la Corte di appello ha disatteso la richiesta di rinvio dell'udienza, nominando un difensore d'ufficio per la discussione, sia inadeguata ed illogica ("la riacutizzazione non appare giustificata") e che anche il giudizio sulla "trasportabilità" del difensore, sommariamente compiuto, in contrasto con la valutazione espressa dal medico, non risulti ancorato a nozioni di comune esperienza.

Nel considerare l'impedimento del difensore per motivi di salute, il giudice di merito dovrà normalmente compiere una valutazione più prudente rispetto a quella da effettuare nel caso di dedotta impossibilità dell'imputato di presenziare all'udienza: al difensore, infatti, è di regola richiesta un'attività di partecipazione maggiore, che può essere più seriamente compromessa in presenza di precarie condizioni di salute. Dovrà aversi quindi riguardo anche all'incombente previsto per l'udienza della quale si chiede il rinvio.

E' evidente, ad esempio, che una discussione svolta dal difensore febbricitante (come sarebbe dovuto avvenire nel caso di specie, trattandosi del dibattimento di appello) può avere una incidenza sul compiuto esercizio del diritto di difesa dell'imputato assai diversa dal caso in cui il soggetto fisicamente debilitato fosse quest'ultimo, presente solo per assistere alla discussione.

4. La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio alla Corte territoriale competente, non essendo ancora decorso il tempo necessario a prescrivere, in considerazione del periodo (sessanta giorni) durante il quale la prescrizione è

rimasta sospesa nel giudizio di primo grado, in seguito al rinvio di un'udienza su richiesta della difesa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 30/10/2018.

Il Consigliere estensore

Piero Messini D'Agostini

Piero Messini D'Agostini

Il Presidente

Domenico Gallo

Domenico Gallo



P. Gallo

Cassazione.net